

N. 103/15 REG. SENT.

N. 103/2015 REG. FALL.

(N. 35/14 C.P.)



Tribunale di Vicenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VICENZA – 1° SEZIONE CIVILE

In Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(OMISSIS)

Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesi:

REVOCA

il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo proposto da
Spa emesso il 30.10.2014;

DICHIARA

il fallimento di _____ S.P.A., in persona del
l.r.p.t., con sede in Vicenza (VI), V _____ i n. 13 P.

ORDINA

al legale rappresentante della società fallita il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

NOMINA

Giudice Delegato per la relativa procedura il **Dott. Giulio Borella**;

NOMINA

curatore il **Dott. Marco Grassetto** di Vicenza (VI), Viale Sant'Agostino, n.134;

FISSA

per il giorno **18/10/2015** ad ore **12.00**, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al Giudice Delegato, nella sede di questo Tribunale;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita, il termine **perentorio** di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

ORDINA

al curatore di apporre i sigilli e, successivamente, di redigere l' inventario ex art. 87 L.F., nonché di predisporre, entro 60 giorni da tale redazione, il programma di liquidazione;

DISPONE

Che il curatore predisponga il progetto di stato passivo e lo depositi nella cancelleria del Tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;

RICORDA

al fallito che, ai sensi dell' art. 48 l.fall., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica,

RICORDA

altresì che il fallito, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;

ORDINA

che vengano poste a carico della procedura, con prenotazione a debito ai sensi dell' art. 146 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, le spese relative a registrazione, notificazione, contributo unificato e pubblicazione della sentenza;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 17 l. fall.

Vicenza, 03.07.2015.

IL PRESIDENTE f.to dr. Giuseppe Limitone

IL GIUDICE EST. f.to dr. Giulio Borella

Depositata in Cancelleria il 13.07.2015

IL Cancelliere f.to Antonio Carli

Per estratto conforme, che si rilascia in carta libera essendo ammessa la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.02 n. 115.

Vicenza, li 13.07.2015

IL CANCELLIERE

Antonio Carli